



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Visto L'Assessore Competente

Registro Generale n. 5

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 3 DEL 14-01-2019

Ufficio: **TECNICO**

Oggetto: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018. Lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa del Carmine. Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio nella Sede Comunale.

IL SINDACO

In qualità di responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così come modificato dall'art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

Premesso che tutto il territorio comunale, a partire dal 24.08.2016, è stato interessato da forti eventi sismici che hanno provocato danni agli immobili pubblici e privati, alle infrastrutture pubbliche, ecc;

Vista l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10.05.2018 ad oggetto: "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

Visto che nell'allegato n. 1 alla sopra richiamata Ordinanza è presente il Comune di Monte Vidon Corrado con la "Chiesa della Madonna del Carmine" per un importo di euro 60.000,00;

Visto che Decreto del Sindaco prot. n. 2347 del 23.07.2018 si è provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Emanuele Mariani, tecnico dell'ufficio sisma, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento;

Vista la Verifica C.I.R. effettuata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, assunta al protocollo comunale al n. 3158 del 24.10.2018, dalla quale si evince un importo convalidato pari ad euro 72.000,00 per l'esecuzione dei lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa della Madonna del Carmine;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'UTC n. 64 del 13.11.2018 si è provveduto:

- a stabilire di procedere all'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa della Madonna del Carmine – sisma 2016 – Ordinanza Commissario Ricostruzione n. 56/2018" ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante confronto di 5 offerte a favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;
- ad approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato per invito a procedura negoziata per l'appalto del servizio in argomento, relativo calcolo analitico dei corrispettivi posti a base di gara e modello di manifestazione d'interesse;
- ad impegnare la somma di €. 72.000,00 al Capitolo 2736 (E 558/1), Intervento 05.01-2.02.01.09.008, del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2018;

Dato atto altresì che:

- il suddetto avviso è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 14.11.2018 al 28.11.2018 (rep. n. 370);
- entro le ore 12.00 del 28.11.2018, termine stabilito nell'avviso pubblico, sono pervenute le domande di partecipazione di n. 19 Professionisti;
- il 30.11.2018 si è provveduto al sorteggio dei 5 Professionisti da invitare alla procedura negoziata tra i 18 Professionisti ammessi che ne hanno fatto richiesta nei termini previsti nel sopra richiamato avviso;
- con determinazione del Responsabile dell'UTC n. 89 del 28.12.2018 si è provveduto ad approvare il verbale di selezione professionisti in data 30.11.2018 dal quale si evincono i 5 Professionisti sorteggiati da invitare alla gara;

Visto che con determinazione del Responsabile dell'UTC n. 90 del 28.12.2018 si è provveduto ad approvare la lettera d'invito per l'affidamento in argomento stabilendo che lo stesso avverrà ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2010, mediante confronto delle offerte, tra i 5 Professionisti selezionati, a favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

Visto il verbale di gara in data 14.01.2019 con il quale si propone l'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa del Carmine" all'Ing. Eugenio Gramolini, con sede a Città di Castello (PG) in via Scipione Lapi n. 2/h, che ha offerto il ribasso del 56,40% sull'importo posto

a base di gara di euro 8.779,88, e quindi per un importo contrattuale pari ad euro 3.828,03, più cassa previdenziale ed iva come per legge;

Verificato che l'Ing. Eugenio Gramolini di Città di Castello:

- è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'Inarcassa, come da dichiarazione rilasciata dalla stessa con nota prot. n. 0026970 del 14.01.2019 (prot. comunale n. 125 del 14.01.2019);
- è iscritto al n° A3438 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia;
- è iscritto nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico professionale, predisposto dall'UTC, regolante i rapporti tra l'Ente ed il Professionista incaricato;

Ribadito che:

- il Codice Identificativo Gara C.I.G. assegnato alla presente procedura, mediante procedimento telematico, dal sito dell'ANAC è il seguente: **Z4D25B866E**;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedimento telematico dal sito del Comitato CIPE, è il seguente: **H85E18000090001**;

Ritenuto opportuno aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa del Carmine" all'Ing. Eugenio Gramolini, con sede a Città di Castello (PG) in via Scipione Lapi n. 2/h, che ha offerto il ribasso del 56,40% sull'importo posto a base di gara di euro 8.779,88, e quindi per un importo contrattuale pari ad euro 3.828,03, più cassa previdenziale ed iva come per legge;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di aggiudicare la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa del Carmine" all'Ing. Eugenio Gramolini, con sede a Città di Castello (PG) in via Scipione Lapi n. 2/h, che ha offerto il ribasso del 56,40% sull'importo posto a base di gara di euro 8.779,88, e quindi per un importo contrattuale pari ad euro 3.828,03, più cassa previdenziale ed iva come per legge;

3) di dare atto, che a seguito delle verifiche effettuate, è stata accertata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione dell'incarico in argomento;

4) di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico professionale, predisposto dall'UTC, regolante i rapporti tra l'Ente ed il Professionista incaricato;

5) di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

6) di dare atto che non si rende necessario il visto di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

7) di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134 amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

**COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO**

OGGETTO: SISMA 2016 – ORDINANZA COMMISSARIO RICOSTRUZIONE N. 56/2018 – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DEL CARMINE. Affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per la redazione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno (.....) del mese di, in Monte Vidon Corrado con il presente atto, da valere come Legge,

TRA

FORTI GIUSEPPE, nato a Montappone il 19.04.1948, che interviene in nome e per conto del Comune di Monte Vidon Corrado,

E

....., nato a il e residente a in via n....., iscritto all'Ordine degli provincia di al n., C.F., Part. IVA, con studio in Via n.....;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Comune di Monte Vidon Corrado conferisce a l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in oggetto.

In particolare, l'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DEL CARMINE.

L'offerta economica presentata dal soggetto incaricato in sede di gara integra le prescrizioni del presente disciplinare relativamente alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere.

Art. 2 – Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione

- dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
 - Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
 - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
 - Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
 - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
 - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
 - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
 - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei

- componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
 - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
 - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
 - Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
 - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
 - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di

autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3 – Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 è, iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F., Part. IVA, con studio in Via n.....

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono la/le seguente/i:

1., iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F., Part. IVA, con studio in Via n....., con mansione di
2., iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F., Part. IVA, con studio in Via n....., con mansione di

Art. 4 – Collaboratori

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Disciplinare. Il Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 5 – Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di affidamenti di servizi di progettazione di lavori pubblici, e in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;
- D.M. 17 giugno 2016;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, di sicurezza, ecc) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta.

Art. 6 – Obblighi generali del committente

Il Comune di Monte Vidon Corrado si impegna a fornire all'incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

Art. 7 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

L'incarico conferito è relativo all'espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e dovrà attenersi a quanto segue.

a) La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata.

b) Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati all'interno del D.P.R. 207/2010. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del presente Disciplinare.

c) L'importo del progetto è pari ad €. 72.000,00.

L'importo dei lavori presunto dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto è previsto in €. 54.000,00 ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione degli onorari, in:

Categoria	Destinazione funzionale	Identificazione delle opere	ID. Opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza L.143/49 Classi e Categorie	Grado di complessità	Importo Stimato €
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX b)	0,90	54.000,00

Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori suindicato rappresenta una prima determinazione sommaria, che rappresenta comunque un limite economico per la redazione del livello di progettazione. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

d) Nello svolgimento delle attività progettuali il professionista dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo quanto indicato dal presente Disciplinare.

e) Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà del Comune di Monte Vidon Corrado, che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

f) Gli elaborati dovranno essere forniti con le seguenti formalità:

- n. 1 copia dei file definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche del Comune di Monte Vidon Corrado (documenti in formato pdf, disegni in formato pdf e dwg accompagnati dai relativi stili di stampa);
- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno preferibilmente avere formato di dimensione massima A1 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.
- eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall'incaricato nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie, eccedenti le n. 3 copie, da parte del Comune di Monte Vidon Corrado comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

g) Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dal RUP del Comune di Monte Vidon Corrado senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

h) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni rilasciate dagli Enti di controllo preposti all'autorizzazione dell'opera ultimate.

i) L'Incaricato dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dal RUP del Comune di Monte Vidon Corrado prima dell'approvazione del progetto esecutivo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto, senza per ciò stesso sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 8 – Consegna degli elaborati

Con riferimento alla redazione del progetto, si precisa che la consegna degli elaborati è così suddivisa:

- 1° fase: progetto definitivo;
- 2° fase: progetto esecutivo.

Il progetto definitivo, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto precedente;

Il progetto esecutivo, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Tutte le relazioni specialistiche (geologica, idrologica e idraulica, strutturale, geotecnica impianti, ecc), come i documenti relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura di professionisti abilitati a norma di legge.

Il Committente potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, di suddividere la redazione del progetto esecutivo, qualora ne dovesse emergere l'esigenza ai fini autorizzativi.

Sono comprese nell'incarico tutte le prestazioni necessarie a seguire l'iter di approvazione del progetto fino alla definitiva approvazione dello stesso nelle varie fasi: valutazione delle eventuali osservazioni, elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base delle eventuali prescrizioni degli organi di approvazione.

Art. 9 - Ulteriori attività ricomprese nell'incarico di progettazione

L'incarico oggetto del presente disciplinare comprende inoltre le seguenti attività:

- coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati.

Art. 10 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione

Al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- verificare le disposizioni progettuali con gli organi/strutture interni al committente;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

L'Incaricato è tenuto ad effettuare incontri presso l'Ufficio preposto dal committente, alla presenza del RUP o del referente tecnico identificato dallo stesso RUP. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali, conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre

partecipare anche rappresentanti di altre Amministrazioni, rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione e dei Vigili del Fuoco.

Art. 11 - Termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione

L'incarico in oggetto dovrà essere espletato nei seguenti termini massimi:

- **termine per la presentazione del progetto definitivo (da approvare in conferenza dei servizi):** entro 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- **termine per la presentazione del progetto esecutivo:** entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. di approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza dei servizi;

Per la determinazione dei termini di consegna si considereranno i giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle prestazioni oggetto dell'incarico, al netto dei tempi necessari per le verifiche e approvazioni.

Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilire le modalità ed i tempi di utilizzo; inoltre il Committente potrà anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del professionista o della società incaricata possano essere sollevate eccezioni di sorta. Resta inteso che, in questo caso, verrà meno la responsabilità dell'aggiudicatario dell'incarico sulle variazioni introdotte dal Committente.

I termini di cui sopra saranno rideterminati, anche per il calcolo delle eventuali penali, in base alla riduzione percentuale proposta nell'offerta.

Per l'avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato, adeguatamente dimostrabili (es. PEC, raccomandata a mano o A.R.).

I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC, raccomandata a mano o A.R.) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

Art. 12 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

Per ogni giorno di ritardo, per ogni singola fase, nel completamento dell'incarico sarà applicata una penale pari allo 0,1 % dell'importo complessivo dell'appalto.

Qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o nel caso che il prestatore trascurasse gli adempimenti contrattuali, il Committente si riserva la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori spese del soggetto affidatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni in relazione all'affidamento a terzi dell'incarico ai sensi della presente Convenzione.

Le penalità saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio

specificato), il Comune di Monte Vidon Corrado provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Comune di Montefortino debba sostenere per cause imputabili all'incaricato.

Art. 13 - Onorario

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad Euro _____ (_____), oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle prestazioni indicate nel presente Disciplinare d'incarico. L'importo dell'onorario offerto sarà riferito all'importo della stima sommaria delle opere da progettare pari a €. 72.000,00.

L'incaricato, prima di superare con la prestazione detto limite, dovrà fornire al RUP del Comune di Monte Vidon Corrado l'indicazione e la specificazione delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di tariffazione indicati nell'allegata offerta, ed attendere l'espressa autorizzazione da parte del RUP del Comune, sia in ordine alle scelte progettuali che alla eventuale necessaria integrazione economica dell'impegno di spesa afferente l'incarico professionale.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dal Committente o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Tutte le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario corrisposto all'incaricato.

I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dell'incarico sarà disposta per fasi successive, a seguito di verifica dell'operato da parte del Responsabile del procedimento e verrà effettuato con la seguente modalità:

- 100 % del compenso relativo alla progettazione e relativi spese ed oneri accessori, dopo 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario del Governo e l'adozione del decreto di concessione del contributo.

Il Comune di Monte Vidon Corrado, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere il pagamento, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, a seguito di inadempienze nell'esecuzione dell'incarico fino a che il soggetto incaricato non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore, dopo l'esito positivo della verifica da parte del Responsabile del procedimento, entro sessanta (60) giorni d.f.f.m.

In caso di contestazioni il Committente si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino al raggiungimento di un accordo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'incaricato si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il numero CIG.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca (Denominazione completa) _____

Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) _____

Codice IBAN: _____

L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è _____, soggetti (persone fisiche) che per l'Incaricato saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i seguenti:

sig. _____

nato a _____

residente a _____

cod. fisc. _____

operante in qualità di _____

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Anticorruzione (A.N.AC.).

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub-affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne

immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 - Anticipazione

Il Committente non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione dell'onorario spettante all'incaricato per le prestazioni da rendere in dipendenza del presente contratto.

Art. 17 - Polizza di responsabilità civile professionale

Il Professionista incaricato dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (polizza di Responsabilità civile professionale con massimale minimo di €. 75.000,00);

La mancata presentazione della polizza da parte dell'incaricato prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera il Committente dal pagamento del relativo compenso professionale.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente Disciplinare comporti l'applicazione della penale, di

cui all'art. 12 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno dell'art. 13.

In tale ipotesi, il Committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore del Comune di Monte Vidon Corrado in conseguenza dell'inadempimento.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Committente potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti dal medesimo, l'incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del

competente organo consultivo del Committente o che siano state validate positivamente.

Art. 19 - Recesso dal contratto

Il Committente ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto.

In tali casi, all'incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano ritenute utili dal Committente e correttamente eseguite.

Art. 20 - Incompatibilità

Gli incaricati delle prestazioni non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alla esecuzione delle opere oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'incaricato, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'incaricato, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 21 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'incaricato venisse a conoscenza.

Art. 22 - Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, l'incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate. In ogni caso, il subappalto delle prestazioni consentite dovrà essere preliminarmente autorizzato dal Committente, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Fermo. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 24 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni.

Art. 25 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, l'incaricato dichiara di avere il proprio domicilio in _____ via _____, n. _____, tel. _____, PEC _____, fax _____, e-mail _____.

Art. 26 - Trattamento dei dati

I dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 28 - Registrazione contratto

Il valore della presente convenzione, fissato in €. (Cassa previdenza ed IVA escluse), verrà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monte Vidon Corrado, li _____

Forti Giuseppe _____

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FORTI GIUSEPPE**



VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 14-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE**



La presente sarà pubblicata dal 19-01-2019 al 03-02-2019

Esecutiva il 14-01-2019
